

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITÀ SOSTENIBILE

ALLEGATO 1 – FOGLIO CONDIZIONI

Procedura di affidamento diretto attivata sulla piattaforma elettronica SATER di Intercenter, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto dei principi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, di servizi giuridici per l'attuazione delle politiche di rigenerazione urbana e di definizione degli strumenti di perequazione metropolitana.

CIG 9479407E1C

La Città metropolitana di Bologna intende procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), D. Lgs. 50/2016, del servizio in oggetto utilizzando la piattaforma elettronica SATER di Intercenter. Al fine di procedere con l'affidamento in oggetto, si invita l'operatore economico Prof. Avv. Tommaso Bonetti a presentare la Sua migliore offerta economica, da formulare a prezzo sull'importo a base d'asta della gara, come indicato nella Lettera di Invito.

L'oggetto dell'appalto e il dettaglio dei prodotti costituenti l'offerta tecnica sono dettagliati nel presente Foglio Condizioni.

1. Finalità e ambito di intervento

Con Delibera di Consiglio metropolitano n. 16 del 12.05.2021, è stato approvato il Piano Territoriale Metropolitano (PTM), il quale definisce le scelte strategiche e strutturali di assetto del territorio funzionali alla cura dello sviluppo sociale ed economico territoriale nonché alla tutela e valorizzazione ambientale dell'area metropolitana.

Con Delibera del Consiglio metropolitano n. 18 del 26.05.2021 è stato invece approvato il Regolamento del Fondo Perequativo Metropolitano, successivamente modificato con Delibera del Consiglio metropolitano n. 36 del 27.07.2022, istituito ai sensi dell'art. 41, comma 5, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 e dell'art. 51, comma 1 del PTM della Città metropolitana di Bologna. Il Fondo ha la finalità di perseguire, fra gli altri, gli obiettivi di perequazione territoriale, segnatamente a favore dei Comuni o delle Unioni di Comuni a cui è riconosciuta minore capacità edificatoria complessiva, di quelli che subiscono maggiormente gli impatti negativi derivanti dalla realizzazione di nuove urbanizzazioni nel territorio di altri Comuni e di quelli il cui territorio fornisce significativi servizi ecosistemici alla Comunità metropolitana, e di sostegno alle aree caratterizzate da maggiori fragilità sociali, demografiche ed economiche al fine di favorire uno sviluppo più armonico del territorio metropolitano. Attualmente la gestione del Fondo Perequativo Metropolitano è in corso di sperimentazione; sono in fase di adozione i primi provvedimenti amministrativi per la gestione del flusso contabile da e verso i Comuni e le Unioni di Comuni. Il periodo di sperimentazione previsto dal Regolamento, finalizzato ad ottenere un corretto e regolare funzionamento del Fondo, avrà durata triennale.

Mediante il suddetto strumento si è deciso di dare vita ai cosiddetti Programmi metropolitani di Rigenerazione, il cui scopo è promuovere la cultura della rigenerazione urbana e sostenere economicamente la realizzazione delle progettualità e degli interventi nei Comuni e nelle Unioni.

Il tema della rigenerazione urbana è ormai di grande rilevanza ed è diventato il cardine di numerosi finanziamenti pubblici, a partire dalle linee di finanziamento PNRR. In questo senso, infatti, il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (D.L. 77/2021), così come i Piani Urbani Integrati (D.L. 151/2021) nascono con l'intento di sfruttare la rigenerazione urbana come opportunità di crescita e sviluppo delle realtà comunali, spesso prive di progettualità proprie.

In questo contesto la Città metropolitana è promotrice di una cultura e di interventi di rigenerazione urbana, sia mediante risorse proprie e afferenti al Fondo Perequativo Metropolitano, sia tramite la candidatura e l'ottenimento di finanziamenti statali. Lo scenario è pertanto quello di nuovi interventi e progetti che verranno messi in campo per l'attuazione delle politiche contenute negli strumenti pianificatori della Città metropolitana di Bologna.

2. Oggetto del servizio

Il servizio ha ad oggetto la prestazione di servizi di natura giuridica a supporto delle politiche di rigenerazione urbana e per la definizione degli strumenti di perequazione metropolitana della Città metropolitana di Bologna.

L'Affidatario dovrà supportare le strutture tecniche dell'Area Pianificazione Territoriale e mobilità sostenibile della Città metropolitana di Bologna, in particolare il gruppo di lavoro dedicato all'attuazione del PTM e le cosiddette Officine di Rigenerazione Metropolitana, di prossima costituzione. In generale, si richiede la prestazione di servizi giuridici a supporto delle politiche di rigenerazione urbana, attraverso interventi di formazione e di valutazione delle metodologie proposte per l'implementazione delle politiche, nonché per la valutazione della loro coerenza con gli strumenti di perequazione metropolitana descritti dal PTM. L'Affidatario dovrà, infatti, fornire adeguata formazione e assistenza giuridica a fronte di casi particolarmente complessi, sui temi di diritto urbanistico, con il focus sulla perequazione territoriale nell'ambito urbanistico-territoriale, rispetto ai quali si rivelano necessarie conoscenze e competenze altamente specialistiche.

I prodotti del presente servizio sono:

- Relazioni scritte che formulino proposte migliorative rispetto ai documenti elaborati per la gestione del Fondo Perequativo Metropolitano, anche mediante il raffronto con best practices nel contesto nazionale;
- Relazioni scritte che contengano la valutazione della compatibilità degli strumenti di perequazione territoriale alle norme vigenti, sia di rango regionale che nazionale;
- Modelli di atti, accordi o convenzioni che si rendessero necessari e funzionali alla gestione degli strumenti di perequazione;
- Pareri scritti su aspetti legali afferenti attività di accesso, privacy, partecipazione e espletamento delle procedure ambientali, nonché nella gestione dei rapporti con

terzi coinvolti nella redazione dei diversi Piani metropolitani;

- Predisposizione di slides e materiale, organizzazione e svolgimento nell'ambito del progetto metropolitano delle "Officine della rigenerazione", di un percorso formativo relativamente ai profili inerenti alle principali traiettorie giuridiche che investono il diritto urbanistico e le dinamiche pianificatorie nell'attuale stagione rigenerativa.

L'ambito materiale del governo del territorio, unitamente alla corrispondente dimensione giuridica, sta infatti attraversando, con un ritmo e una intensità crescenti, una fase di profonde e non sempre lineari trasformazioni.

Da qui deriva, altresì, la difficoltà di restituirne una cifra complessiva che non sia la riproposizione di piatte descrizioni del processo di progressivo, ma costante, incremento della «complessità» - normativa, organizzativa e funzionale - delle forme e delle modalità di governo degli assetti territoriali.

Si rende necessario, oltre che particolarmente impellente, l'articolazione di un programma formativo rivolto all'amministrazione metropolitana e alle amministrazioni unionali e comunali che compongono il territorio metropolitano; un programma formativo che, in particolare, dovrà essere specificatamente rivolto - secondo forme, contenuti e modalità differenziati - sia agli amministratori di natura politica sia ai funzionari preposti allo svolgimento delle funzioni urbanistiche e/o comunque pianificatorie.

Nello svolgimento del percorso formativo, particolare attenzione dovrà essere dedicata a quanto sta avvenendo nell'alveo del livello metropolitano, a partire dai contenuti e dagli effetti del PTM e del PUMS, nonché alla complessa attuazione della legge regionale n. 24/2017 s.m.i., segnatamente per quanto concerne la formazione dei nuovi piani urbanistici comunali.

Inoltre, sempre nella prospettiva data, il percorso formativo dovrà ricostruire il quadro giuridico di riferimento in tema di rigenerazione urbana, unitamente ai nodi che ne caratterizzano i processi implementativi.

Nello specifico, tra i contenuti necessari dei percorsi formativi, dovranno esserci pertanto i seguenti:

1. Il valore, e i valori, dell'urbanistica nell'ordinamento giuridico italiano.
2. Il concetto di interesse pubblico nel prisma delle scelte urbanistiche.
3. La legislazione regionale dell'Emilia-Romagna in materia di governo del territorio: itinerari evolutivi e questioni aperte.
4. Il ripensamento del sistema pianificatorio nella stagione rigenerativa.
5. Il problema, e i problemi, dell'urbanistica consensuale.
6. La rigenerazione urbana: profili generali e questioni aperte.
7. Il giudice amministrativo di fronte alle trasformazioni del diritto urbanistico.

L'Affidatario dovrà assicurare lo svolgimento di lezioni e/o seminari fino ad un massimo di 25 ore.

Resta, ad ogni modo, inteso che l'esatta articolazione dei contenuti del programma formativo, così come i relativi contorni organizzativi, saranno più puntualmente definiti d'intesa con l'Area Pianificazione Territoriale e mobilità sostenibile della Città metropolitana di Bologna.

E' richiesta infine la partecipazione agli incontri con le strutture tecniche della Città metropolitana di Bologna che dovranno rendersi necessari o opportuni. Dovrà inoltre

rendersi disponibile a supportare e partecipare agli incontri pubblici e a quelli con gli Enti e i gestori di servizi che dovessero rendersi necessari o opportuni.

3. Durata del servizio

Il servizio decorre dalla data di sottoscrizione del contratto, indicativamente entro il 30/11/2022, e avrà termine alla fine del periodo di sperimentazione del Fondo Perequativo Metropolitano, prevista al 31/12/2024.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di apportare modifiche e varianti al contratto ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 106 del D.L.gs n. 50/2016.

4. Corrispettivo e modalità di erogazione

L'importo massimo previsto per il servizio in oggetto è pari da € 49.259,13, al netto di IVA e oneri in quanto dovuti, per un totale di € 62.500,00

La liquidazione del corrispettivo avverrà in più soluzioni, previa verifica di conformità delle prestazioni da parte del Responsabile del Procedimento e previo accertamento della regolarità contributiva, alle condizioni di esigibilità di seguito specificate.

- 20% pari ad € 12.500,00 IVA e oneri inclusi alla data del 31/12/2022;
- 20% pari ad € 12.500,00 IVA e oneri inclusi alla data del 30/06/2023;
- 20% pari ad € 12.500,00 IVA e oneri inclusi alla data del 31/12/2023;
- 20% pari ad € 12.500,00 IVA e oneri inclusi alla data del 30/06/2024;
- 20% pari ad € 12.500,00 IVA e oneri inclusi alla data del 31/12/2024.

L'importo è da intendersi onnicomprensivo del compenso e di tutti i costi diretti e indiretti connessi all'incarico (comprese le spese connesse a trasferte che si dovessero rendere necessarie).

La liquidazione avverrà sulla base di stati di avanzamento delle attività definite secondo quanto previsto dal contratto che sarà sottoscritto dalle parti.

Si precisa altresì che, con l'entrata in vigore degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, l'Affidatario sarà tenuto obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture emesse esclusivamente in forma elettronica:

- del CIG 9479407E1C (codice identificazione gara);
- del numero dell'atto di impegno di spesa e del numero dell'impegno spesa come indicato nell'attestazione di conformità che verrà resa;
- del numero dell'ordine di servizio come indicato nell'attestazione di conformità che verrà resa
- del Codice Univoco Ufficio: UFWYWE.

Pertanto, in base a quanto previsto dal D. lgs. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture sarà subordinata alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente (Durc regolare, attestazione di regolarità fiscale dell'Agenzia delle Entrate, etc.) e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità.

Conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 207/2010 in materia, ancora vigenti.

Ogni eventuale contestazione sulle fatture evase dovrà essere comunicata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento qualora risulti da denuncia dell'Ispettorato del lavoro e/o di organi sindacali, che l'operatore economico risulta inadempiente per quanto riguarda l'osservanza:

- delle norme, sia di legge sia di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quelli per inabilità e vecchiaia, malattie, infortuni, etc.);
- del versamento di qualsiasi contributo che le leggi e i contratti collettivi di lavoro impongano di compiere al datore di lavoro al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale. Ciò fino a quando non sia accertato che sia corrisposto quanto dovuto e che la vertenza sia stata definita;
- del riconoscimento della normale retribuzione contrattuale.

Accertata l'inadempienza, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere qualora la predetta non sia stata sanata nel termine di 30 (trenta) giorni dal rilievo scritto. Per tale sospensione o ritardo di pagamento, la Ditta non può opporre alcuna eccezione, neanche a titolo di risarcimento danni.

I pagamenti saranno soggetti al meccanismo denominato "Split payment" di cui alla L. 190/2014, art. 1, commi da 629 a 633.

In applicazione della L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto. A tal fine, l'Affidatario è tenuto a comunicare alla

Stazione appaltante, prima della sottoscrizione del contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Si precisa che il contratto sarà soggetto alle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche circa gli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il D.M. 55/2013 ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della L. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214. In ottemperanza a tale disposizione, a decorrere dal 31 marzo 2015 non potranno più essere emesse fatture verso l'Ente che non siano in forma elettronica. Le fatture elettroniche riportanti obbligatoriamente il CIG, passeranno per il Sistema di Interscambio - SdI (unico sistema centralizzato gestito dall'Agenzia delle entrate), che provvede ad inoltrarle all'Ente destinatario individuato mediante un Codice Univoco Ufficio (CUU).

5. Proprietà degli elaborati

Il contratto non attribuisce all'Affidatario alcun diritto di proprietà anche intellettuale relativo ai documenti messi a sua disposizione dal committente, ovvero ai prodotti che verranno elaborati dall'Affidatario medesimo in adempimento del servizio affidato. Gli elaborati prodotti saranno di proprietà esclusiva del committente che potrà procedere, in maniera autonoma, alla successiva riproduzione e pubblicazione in maniera svincolata dal contratto.

L'Affidatario non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sui lavori oggetto del contratto o pubblicare gli stessi, in misura anche parziale anche nella rielaborazione, senza la preventiva autorizzazione scritta del committente.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'aggiudicatario abbia usato, nell'esecuzione del servizio, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa

6. Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. lgs. 50/2016, è richiesta all'Appaltatore una garanzia definitiva, a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D. lgs. 50/2016, inoltre, "l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese".

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e

del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. È facoltà della Stazione appaltante richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3 del D. lgs 50/2016, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del Concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo o equivalente; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'Affidatario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice.

7. Informativa per il trattamento dei dati personali

REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 – INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13

La Città Metropolitana di Bologna (titolare del trattamento) informa che i dati personali forniti a seguito della presente procedura sono raccolti e trattati esclusivamente per finalità di selezione delle offerte per la scelta dei contraenti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio a pena di esclusione. I dati personali acquisiti saranno trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato per tali attività, con l'utilizzo

di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per lo svolgimento del relativo procedimento. I dati possono essere comunicati ai membri della commissione giudicatrice, se nominata all'uopo, per lo svolgimento delle procedure di appalto. Per le stesse finalità, i dati personali possono essere comunicati agli altri partecipanti alla procedura, nonché ai soggetti presso i quali sono svolti i controlli circa il possesso dei requisiti ex artt. 80 e 83 del Codice dei contratti. I dati sono resi noti in conformità alla disciplina prevista dal D. lgs. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici") nel testo vigente. Le richieste di esercizio dei diritti previsti agli articoli 15 e seguenti del Regolamento Europeo n. 679/2016 a favore dell'interessato, tra cui il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione del trattamento, la cancellazione, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento, possono essere rivolte alla Città Metropolitana di Bologna – Area Pianificazione territoriale", Via Zamboni, 13, cap. 40126 Bologna, presentando apposita istanza. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei personali o di adire le opportune sedi giudiziarie come previsto agli articoli 77 e 79 del Regolamento Europeo 679/2016.

Il Responsabile della Protezione dei Dati è Lepida S.p.A., che ha individuato quale referente Anna Lisa Minghetti.

8. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Condizioni contrattuali si fa riferimento alle norme legislative e regolamentari vigenti.

Per tutte le controversie inerenti al presente procedimento è competente il Foro di Bologna.